AOO "CLE" - Prot.: 0021449/2013 del 13/06/2013 - Decreti rettorali - 766/2013

UFFICIO AFFARI GENERALI
Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture Universitarie/AS

UNIVERSITA' DI PISA
Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0021449 / 2013
Data: 13/06/2013
Rep: Decreti rettorali
Num: 766 / 2013

IL RETTORE

VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6, comma 1, "Autonomia delle Università";

VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240 - "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711, e in particolare l'articolo 46;

VISTE: le Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento dei dipartimenti, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, emanate con D.R. 18 luglio 2012, n. 9920, nelle more dell'entrata in vigore del Regolamento generale di Ateneo;

VISTA: la delibera del Senato Accademico n. 13 del 19 dicembre 2012 con la quale è stata istituita un'apposita commissione incaricata di esaminare i regolamenti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, preventivamente alla presentazione agli Organi dell'Ateneo, al fine di definire dei testi secondo criteri di omogeneità;

VISTA: la delibera del Senato Accademico n. 33 del 23 gennaio 2013 con la quale è stata definita la procedura di controllo dei regolamenti di funzionamento delle strutture;

VISTE: le delibere del Senato Accademico n. 35 del 23 gennaio 2013 e n. 55 del 13 febbraio 2013 con le quali è stato adottato l'iter procedurale per l'approvazione dei regolamenti delle strutture e sono state definite le linee guida da osservarsi nella redazione dei regolamenti delle strutture;

VISTA: la nota informativa inviata alle strutture prot. n. 6773/2013 del 19.2.2013;

VISTA: la delibera del Consiglio del dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica n. 6 del 20 marzo 2013 con la quale ha approvato il proprio regolamento di funzionamento, alla luce dei rilievi indicati dalla commissione;

VISTA: la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 170 del 15 maggio 2013 con la quale ha espresso parere favorevole, per quanto di competenza, in merito al regolamento suddetto;

VISTA: la delibera del Senato Accademico n.118 del 29 maggio 2013 con la quale è stato approvato il regolamento suddetto;

DECRETA

Articolo 1

1. E' emanato il regolamento di funzionamento del dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Articolo 2

1.Il regolamento di cui all'articolo 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.

IL RETTORE
Prof. M.Augello

Regolamento del DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA

Articolo 1 - *Ambito*
1. Il presente Regolamento disciplina le attività del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, di seguito "Dipartimento", in conformità con quanto previsto dalla legislazione in vigore, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto di Ateneo, di seguito "Statuto", e dai Regolamenti di Ateneo.

Articolo 2 - *Definizione*
1. Il Dipartimento, nel rispetto dell'autonomia scientifica e didattica dei singoli membri, promuove, coordina e gestisce:
   a) le attività di ricerca negli ambiti della declaratoria di cui all'art. 4, c. 2, garantendo un equo e condiviso accesso alle proprie risorse;
   b) la didattica dei corsi di studio, dei corsi di dottorato e dei master di cui all'art. 5;
   c) le iniziative, gli scambi e i contatti per incrementare o per diffondere in Italia e all'estero la ricerca e la didattica negli ambiti della filologia, letteratura e linguistica.

Articolo 3 - *Sede*
1. Il Dipartimento ha sede legale presso Palazzo Matteucci, Piazza Torricelli 2, 56126 Pisa.
2. Per assegnazione di Ateneo, il Dipartimento gestisce le strutture che indica l'Allegato A.
3. Il Dipartimento ha FiLeLi quale acronimo e quale dominio elettronico.
4. Il Dipartimento ha un suo Logo, che riproduce l'Allegato B.

Articolo 4 - *Declaratoria*
1. Il Dipartimento è una comunità di studi dedita per sua vocazione all'accrescimento e alla diffusione delle conoscenze di filologia, letteratura e linguistica dal mondo antico al mondo contemporaneo, in ambito classico, italiano e straniero.
2. Il Dipartimento incardina i settori scientifico-disciplinari che indica l'Allegato C.

Articolo 5 - *Attività didattica*
1. Al Dipartimento afferiscono i corsi di studio triennali, i corsi di studio magistrali e i corsi di dottorato di ricerca, i master di primo e di secondo livello che indica l'Allegato D.
2. L'Allegato D è da intendersi modificabile a seguito di delibere del Consiglio di Amministrazione di Ateneo che di corsi e master dispongano l'apertura o la disattivazione.
3. Per la gestione dei corsi di studio triennali e magistrali, dei corsi di dottorato e dei master ha valore lo Statuto, con i Regolamenti di Ateneo in materia.

Articolo 6 - *Autonomia*
1. Il Dipartimento governa e gestisce le sue risorse in base a un principio di autonomia piena, esercitata secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Articolo 7 - *Organi*
1. Il Dipartimento ha quali organi per le sue attività:
   a) il Consiglio
   b) il Direttore
   c) la Giunta
   d) la Commissione Paritetica.

Articolo 8 - *Il Consiglio*

1. Il Consiglio è composto dai professori, dai ricercatori a tempo indeterminato e determinato afferenti al Dipartimento e dai rappresentanti delle varie componenti nella misura stabilita dall'art. 25, c. 4, dello Statuto, per una durata pari a quanto previsto dall'art. 25, c. 5, dello Statuto. Le modalità di elezione dei rappresentanti seguono il Regolamento Generale di Ateneo.
2. E' facoltà del Direttore, anche su proposta di membri della Giunta, invitare in Consiglio, senza diritto di voto, i professori emeriti e, su argomenti specifici, eventuali esperti.
3. Il Consiglio esercita le competenze previste dall'art. 25, c. 2, dello Statuto e quelle demandate dalla legislazione in vigore, dall'ordinamento universitario nazionale e dalla normativa di Ateneo. Inoltre:

a) risponde alle richieste di Ateneo, dopo ricognizione di esigenze maturate nella ricerca e nella didattica, in merito al piano di programmazione triennale del fabbisogno di docenti e di personale tecnico-amministrativo, in base all'art. 22, c. 13, dello Statuto;
b) delibera sulla divisione dei fondi per le spese di carattere generale relative alla ricerca;
c) coordina e delibera la programmazione didattica dei Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento;
d) delibera su eventuali conflitti fra i Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento;
e) delibera su calendario e aspetti di carattere generale relativi alla didattica;
f) delibera, nel rispetto della normativa di Ateneo, su accesso ai locali e uso dei laboratori degli strumenti che il Dipartimento ha in dotazione;
g) delibera, nel rispetto della normativa di Ateneo, su richieste di patrocinio per iniziative culturali;
h) ratifica i provvedimenti di urgenza promulgati dal Direttore.

4. A ogni riunione del Consiglio è ammesso il responsabile amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante senza diritto di voto.
5. Il Direttore convoca il Consiglio e lo presiede.
6. Il Direttore convoca il Consiglio in base a un calendario di massima e ogni qualvolta lo ritenga utile o su richiesta di almeno un terzo dei membri.
7. Il Direttore convoca il Consiglio, di norma con l'ordine del giorno, per posta elettronica e con anticipo di almeno 5 giorni o, in caso di urgenza, con anticipo di almeno 2 giorni rispetto alla data della riunione.
8. Il Direttore inserisce argomenti su richiesta di un quarto dei membri del Consiglio, arrotondato all'intero superiore, o integra l'ordine del giorno su richiesta di un quarto dei membri del Consiglio, arrotondato all'intero superiore, avanzata con anticipo di almeno 2 giorni rispetto alla data della riunione.
9. Il materiale con funzione istruttoria è di norma disponibile presso la Segreteria con almeno 2 giorni di anticipo.
10. Il dibattito con delibera su argomenti non all'ordine del giorno è ammesso solo con il consenso unanime dei presenti.
11. Le modalità di voto palese seguono il sistema di maggioranza semplice su ogni proposta del Direttore.
12. Per la pubblicazione degli atti si applica l'art. 52, c. 3, dello Statuto, con le disposizioni del Regolamento per la Pubblicazione degli Atti di Ateneo.

Articolo 9 - *Il Direttore*

1. Il Direttore svolge le funzioni che indica l'art. 24, c. 1 e 2, dello Statuto e le funzioni demandate dalla legislazione in vigore, dall'ordinamento universitario nazionale e dalla normativa di ateneo.
2. Lo Statuto, con l'art. 24, c. 4, 5, e 6, e l'art. 49, c. 3, disciplina l'elezione del Direttore. Con anticipo di almeno 7 giorni sulla data dell'elezione ogni candidato deve inviare una dichiarazione formale al Decano del Dipartimento che ne darà notizia nel più breve tempo ai membri del Dipartimento.

3. Il Decano del Dipartimento nomina e presiede una commissione di seggio, composta da tre membri: il Decano stesso, un docente del Dipartimento non candidato alla carica e il responsabile amministrativo. Se il Decano del Dipartimento è candidato alla carica, nella commissione subentra il professore ordinario con anzianità di ruolo immediatamente inferiore.
4. Il Direttore nomina, secondo l'art. 24, c. 8 dello Statuto, un Vicedirettore che lo sostituisce in caso d'assenza o d'impedimento.
5. Il Direttore può attribuire, nei limiti dello Statuto e della normativa in vigore, deleghe concernenti ben precisi ambiti, anche per la durata del mandato, a docenti o a un rappresentante del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento.
6. Il Direttore può, in caso di motivata urgenza, emanare provvedimenti da portare a ratifica nel successivo Consiglio.
7. Il Direttore può subire la revoca del mandato secondo le modalità che indica l'art. 24, c. 7, dello Statuto. Il Direttore può rassegnare le dimissioni al Rettore dandone ad un tempo comunicazione al consiglio.

Articolo 10 - *La Giunta*
1. La Giunta coadiuva il Direttore nel suo ruolo e svolge attività istruttoria sulle materie di competenza del Consiglio di Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento può attribuire deleghe alla Giunta, nel rispetto dell'art. 26, c. 2, dello Statuto. La delibera in merito indica criteri, durata e limiti delle deleghe, il cui contenuto non può eccedere in ogni caso, nel rispetto dell'art. 25, c. 2, dello Statuto, l'amministrazione ordinaria del Dipartimento.
3. La Giunta è composta da:
   a) il Direttore
   b) il Vicedirettore
   c) due professori ordinari
   d) due professori associati
   e) due ricercatori
   f) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo
   g) un rappresentante dei dottorandi e assegnisti
   h) un rappresentante degli studenti.

A ogni riunione della Giunta partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Il Direttore indice l'elezione dei membri della Giunta con anticipo di almeno quindici giorni e fissa nel provvedimento un calendario tale da consentire l'espletamento della procedura entro un mese dall'inizio del mandato. Rende consultabili ad un tempo presso la segreteria, per necessaria pubblicità e per ogni contestazione, gli elenchi con l'elettorato attivo e passivo, stilati nel rispetto della normativa di Ateneo. L'elettorato passivo è limitato ai membri del Consiglio.
5. L'elezione dei membri della Giunta di cui al c. 3, l. c, d, e, avviene in base ai ruoli o alle fasce: dei professori ordinari con il voto dei professori ordinari, dei professori associati con il voto dei professori associati, dei ricercatori con il voto dei ricercatori. L'elezione dei membri della Giunta di cui al c. 3, l. f, g, h avviene per categorie: del rappresentante del personale tecnico-amministrativo con il voto del personale tecnico-amministrativo attribuito al Dipartimento, del rappresentante dei dottorandi e assegnisti con il voto dei dottorandi e assegnisti membri del Consiglio, del rappresentante degli studenti con il voto degli studenti membri del Consiglio. Il candidato deve assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato, con eccezione per il candidato dei dottorandi e assegnisti e per il candidato degli studenti, per cui ha valore l'art. 25, c. 5, dello Statuto.
6. Per l'espletamento dell'elezione, il Direttore nomina una commissione composta dal Direttore, che la presiede, o da un suo delegato, e da due membri, l'uno dei quali con funzioni di segretario.

7. Il voto è a scrutinio segreto. Ogni elettore ha diritto a un voto. Il voto ha valore se reca sulla scheda sia il nome sia il cognome o, nel caso in cui non sussista pericolo di ambiguità, il solo cognome del candidato prescelto. Nel caso di completa omonimia, bisognerà inserire un terzo elemento idoneo a identificare il candidato e in anticipo concordato.
8. Il quorum è di almeno il 30 per cento degli aventi diritto. Per l'elezione del rappresentante degli studenti ha valore il 10 per cento, in base al Regolamento Generale di Ateneo. Con affluenza minore al quorum, è ripetuto il turno, non oltre il termine che indica il provvedimento emanato dal Direttore. In Giunta entrano i docenti e il rappresentante del personale tecnico-amministrativo, il rappresentante dei dottorandi e assegnisti e il rappresentante degli studenti con il numero più alto di preferenze. In caso di parità, per i docenti e per il rappresentante del personale tecnico-amministrativo prevale il più anziano in ruolo presso l'Università di Pisa, in caso di ulteriore parità il più giovane di età; per il rappresentante dei dottorandi e assegnisti prevale il candidato iscritto da tempo minore al proprio corso e il titolare da tempo minore dell'assegno, in caso di ulteriore parità il più giovane di età; per il rappresentante degli studenti prevale il candidato immatricolato da tempo minore, in caso di ulteriore parità il più anziano di età.
9. Il Direttore nomina la Giunta dopo controllo della regolarità della procedura. La Giunta resta in carica per la durata del mandato del Direttore, con eccezione per il rappresentante dei dottorandi e assegnisti e per il rappresentante degli studenti, per cui ha valore l'art. 25, c. 5, dello Statuto.
10. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, di membri docenti e del rappresentante del personale tecnico-ammnistrativo prima di sei mesi dalla scadenza del mandato, il Direttore indice un'elezione suppletiva. In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, del rappresentante dei dottorandi e assegnisti o del rappresentante degli studenti, ha valore l'art. 10, c. 2, 3, della Disciplina per l'elezione delle rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento.
11. Il Direttore convoca la Giunta quando lo ritenga utile, con avviso per posta elettronica e con anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data della riunione.
12. Alla Giunta si applica, per quanto compatibile, la normativa per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 11 - *La Commissione Paritetica*

1. La Commissione Paritetica esercita le competenze di cui all'art. 27, c. 1, dello Statuto:
   a) svolge il monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità e del fabbisogno della didattica, dell'attività di servizio dei docenti agli studenti
   b) individua indicatori per la valutazione del risultato delle predette attività, garantendo l'accesso ai dati nel rispetto della normativa di Ateneo
   c) esprime pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio
   d) esprime pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio
   e) esprime pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati all'attività formativa e gli obiettivi dei corsi di studio
   f) esprime pareri sulla relazione annuale per l'andamento delle attività didattiche di cui all'art. 24, c. 2, l. 1 dello Statuto.
2. In base al Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione Paritetica è composta dal Direttore, che la presiede, o da un suo delegato, e dal 12 % dei membri del Consiglio da elevare al numero intero superiore, fino a un massimo di 16, per metà docenti e per metà rappresentanti degli studenti membri del Consiglio.
3. Se il numero dei rappresentanti degli studenti membri del Consiglio non è tale da consentire il raggiungimento del numero di cui al c. 2, la Commissione Paritetica è composta dal gruppo intero dei rappresentanti degli studenti membri del Consiglio e da un identico numero di docenti.
4. Se l'elezione degli studenti comporta una variazione del numero dei rappresentanti nel Consiglio, il numero dei docenti è immediatamente adeguato, per mantenere la natura paritetica della Commissione.
5. Il Consiglio designa i docenti per la Commissione Paritetica su proposta del Direttore, garantendo un equo rapporto fra i Corsi di Studio che afferiscono al Dipartimento.

6. Nella Commissione Paritetica, i rappresentanti degli studenti entrano per elezione fra i rappresentanti degli studenti membri del Consiglio. In caso di parità, prevale il candidato della lista che ha ottenuto il numero più alto di voti nell'elezione che precede per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio e, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato che ha ottenuto il numero più alto di preferenze nell'elezione che precede per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio e, in caso di ulteriore parità, prevale il candidato immatricolato da minor tempo.
7. Il Direttore convoca la Commissione Paritetica quando lo ritenga utile, con avviso per posta elettronica e con anticipo di almeno 3 giorni rispetto alla data della riunione.
8. Alla Commissione Paritetica si applica, per quanto compatibile, la normativa per il funzionamento del Consiglio.

Articolo 12 - *Disposizioni sugli organi*
1. Per la legittimità di ogni delibera e di ogni riunione degli organi ha valore l'art. 51, c. da 1 a 8, dello Statuto.
2. La mancata elezione dei rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la legittimità e le funzioni degli organi se il numero dei membri è superiore alla metà dei membri previsti dal Regolamento.
3. Il Direttore convoca il Consiglio, la Giunta, la Commissione Paritetica indicando la sede della riunione, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. Per ogni elezione, nel provvedimento che le indice devono figurare la sede del seggio, la data e l'ora. Il recapito di posta elettronica è l'indirizzo istituzionale del destinatario e, su esplicita richiesta, un altro indirizzo.
4. Per il funzionamento degli organi del Dipartimento si applica, per quanto compatibile, la normativa sugli organi centrali di governo del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 13 - *Sezioni*
1. Al suo interno il Dipartimento può consentire, nel rispetto del Regolamento Generale di Ateneo, l'attività di sezioni, prive di autonomia finanziaria e amministrativa, con compiti di coordinamento nella ricerca.
2. In base alla normativa di Ateneo, il Consiglio, preso atto della richiesta di docenti di ruolo di costituire singole sezioni, ne delibera l'attivazione. Il Dipartimento ha le sezioni che indica l'allegato E.

Articolo 14 - *Commissioni*
1. Il Dipartimento può dotarsi di una commissione o più con funzione istruttoria, per la programmazione ad esempio dello sviluppo scientifico e culturale, per i rapporti con la scuola, per orari, spazi, per i rapporti nel campo internazionale o per i rapporti con il territorio, per la ricerca condotta da membri che afferiscono al Dipartimento.
2. Il Consiglio nomina ogni commissione su proposta del Direttore.
3. Per ogni commissione, il Consiglio fissa, su proposta del Direttore, il numero dei membri. Ogni commissione comprende almeno un rappresentante dei dottorandi e assegnisti, un rappresentante degli studenti e, se opportune competenze su argomenti specifici, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. La durata del mandato per ogni commissione coincide con il tempo necessario all'espletamento del compito, come stabilito nel decreto di nomina.
4. Il Direttore o un suo delegato convoca ogni commissione e la presiede.

Articolo 15 - *Assemblee*
1. Il Dipartimento riconosce il diritto dei docenti, del personale tecnico-amministrativo, dei dottorandi e assegnisti e degli studenti di riunirsi periodicamente in assemblee su problemi di ricerca e di didattica.
2. Il Direttore riconosce per le assemblee degli studenti la sospensione della didattica: il tetto massimo è di 25 ore l'anno.

3. La richiesta di assemblee perviene al Direttore con anticipo di almeno 3 giorni.
4. Si rinvia, per le singole procedure, ad un'apposita disciplina proposta dagli studenti del Consiglio e dal Consiglio varata con delibera.

Articolo 16 - *Disposizioni finali*
1. Il Regolamento, dopo approvazione del Consiglio a maggioranza dei membri, è inviato al controllo di Ateneo in base all'art. 46 dello Statuto.
2. Ogni proposta di modifica o integrazione al Regolamento è avanzata da un terzo almeno dei membri del Consiglio. L'approvazione avviene con la modalità che indica il c. 1.
3. Ogni modifica degli Allegati non comporta modifica del presente Regolamento.
4. Emanato con Decreto del Rettore, il Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul sito di Ateneo. Per quanto il Regolamento non indica, si rinvia in ogni caso allo Statuto, alla normativa di Ateneo, all'ordinamento generale universitario e alla legislazione in vigore.

Allegato A

Sede legale Palazzo Matteucci, Piazza Torricelli 2, 56126 Pisa.

Per assegnazione di Ateneo, il Dipartimento gestisce le strutture di:

- Palazzo Scala, Via Santa Maria 67, 56126 Pisa
- Palazzo Venera, Via Santa Maria 36, 56126 Pisa.

Allegato B

Allegato C

Il Dipartimento incardina i settori scientifico-disciplinari:

L-LIN/01, L-LIN/02,L-LIN/03,L-LIN/04, L-LIN/05,L-LIN/06,L-LIN/07,L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, L-LIN/15, L-LIN/17, L-LIN/21, L-FIL-LETT/01, L-FIL-LETT/02, L-FIL-LETT/04, L-FIL-LETT/05, L-FIL-LETT/08, L-FIL-LETT/09, L-FIL-LETT/10, L-FIL-LETT/11, L-FIL-LETT/12, L-FIL-LETT/13, L-FIL-LETT/14, L-FIL-LETT/15, L-OR/12, L-ART/07, L-ANT/05

Allegato D

Al Dipartimento afferiscono

1. I corsi di studio triennali:
   a) Informatica Umanistica (IFU-L, Classe L-10), con il Dipartimento di "Informatica", sede amministrativa presso il Dipartimento "Filologia, Letteratura e Linguistica"
   b) Lettere (LET-L, Classe L-10)
   c) Lingua e Cultura Italiana per Stranieri (IcoN, Classe L-10)
   d) Lingue e Letterature Straniere (LIN-L, Classe L-11).
2. I corsi di studio magistrali:
   a) Filologia e Storia dell'Antichità (WSA-LM, Classe LM-15), con il Dipartimento di "Civiltà e Forme del Sapere", dipartimento di riferimento presso il Dipartimento "Filologia, Letteratura e Linguistica"
   b) Informatica Umanistica (WFU-LM, Classe LM-43), con il Dipartimento di "Informatica", sede amministrativa presso il Dipartimento "Filologia, Letteratura e Linguistica"
   c) Letterature e Filologie Europee (WLF-LM, Classe LM-14 e Classe LM-37)
   d) Lingua e Letteratura Italiana (WLI-LM, Classe LM-14)
   e) Lingue e Letterature Moderne Euroamericane (WLM-LM, Classe LM-37)
   f) Linguistica (WLL-LM, Classe LM-39)
   g) Traduzione Letteraria e Saggistica (WTT-LM, Classe LM-37).
3. I corsi di dottorato di ricerca:
   a) Filologia, Letteratura e Linguistica (FLL)
   b) Scienze dell'Antichità e Archeologia (Pegaso).
4. I master di primo e di secondo livello:
   a) Traduzione Specialistica Inglese-Italiano: diritto, economia, informatica e localizzazione, tecnologia, ambiente ed energia, bio-medicina e discipline del farmaco (I livello, interateneo)
   b) Traduzione di Testi Post-Coloniali in Lingua Inglese: letteratura, saggistica, teatro e cinema (II livello).

Allegato E

Il Dipartimento costituisce le Sezioni